SENT. n. 78/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21845 del registro di Segreteria, proposto da M. C., nato a *Omissis* il *Omissis*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Messorio e Vincenza Tiziana Costarella, che hanno indicato gli indirizzi di posta elettronica certificata (giorgio.messorio@avvocatirc.legalmail.it e tizianacostarella@pec.it) dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni e presso i cui studi è elettivamente domiciliato

contro

l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale in Genova.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 9 marzo 2026, il sig. C. espone di aver prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare fino al *Omissis* essendo cessato dal servizio per inidoneità permanente, già riconosciuta come dipendente da

causa di servizio.

Egli riferisce di essere titolare di pensione di privilegio e di avere, in data *Omissis*, infruttuosamente diffidato l'I.N.P.S. a procedere al ricalcolo del trattamento in questione e, conseguentemente, alla riliquidazione degli arretrati, al netto di quanto già corrisposto, in applicazione dell'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e a corrispondere, per il futuro, il rateo pensionistico come aggiornato.

Il ricorrente, il quale evidenzia di essere stato collocato nei ruoli civili "*mantenendo quindi un rapporto di lavoro attivo con la stessa Amministrazione*", assume che pur possedendo un'anzianità contributiva superiore ai venti anni, non avrebbe cessato il servizio e, conseguentemente, non avrebbe perfezionato il diritto alla pensione normale, che potrebbe eventualmente far valere solo al termine del rapporto lavorativo.

Il medesimo rientrerebbe, pertanto, nella previsione del terzo comma dell'art. 67*,* in quanto militare che, pur avendo superato i cinque anni di servizio effettivo, non ha ancora acquisito il diritto alla pensione normale al momento del collocamento nei ruoli civili, con conseguente diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata già concessa, mediante applicazione della maggiorazione dello 0,70% per ogni anno di servizio utile, a decorrere dal *Omissis*.

Citando precedenti di questa Corte, la difesa sostiene che l'applicazione del terzo comma sarebbe imprescindibile per tutelare quei militari che, pur titolari di anzianità contributive consistenti, non soddisfano i requisiti di legge per accedere al trattamento ordinario, a causa della prosecuzione del rapporto lavorativo o della "*diversa causa di cessazione*".

In sostanza, il legislatore avrebbe previsto, accanto alla pensione normale, un

autonomo trattamento privilegiato, cui si affianca la specifica maggiorazione prevista dal terzo comma, proprio per garantire una compensazione in favore dei soggetti che, pur invalidi per causa di servizio, non raggiungono gli *standard* attuali per la pensione ordinaria. L'accesso alla pensione normale dovrebbe quindi intendersi come effettivo e attuale, non come potenziale o meramente teorico, cosicché la pensione privilegiata dovrebbe essere integrata con la maggiorazione dello 0,70% nei casi, come quello di specie, in cui il ricorrente, pur in possesso di un'anzianità contributiva superiore ai venti anni, non ha cessato per infermità e non ha maturato il diritto alla pensione normale. Il ricorrente lamenta che la mancata applicazione del terzo comma dell'art. 67 non solo lo priverebbe di un beneficio spettante per legge, ma comporterebbe un doppio pregiudizio economico: il primo sarebbe immediato e diretto, poiché, pur avendo un'anzianità superiore ai venti anni, si vede liquidare una pensione privilegiata inferiore rispetto a quella spettante a chi ha un'anzianità inferiore ma beneficia della maggiorazione dello 0,70%; il secondo sarebbe futuro, perché avendo egli optato per il transito nei ruoli civili ed essendo già in godimento di una pensione privilegiata "*menomata*", al termine del servizio percepirà una pensione ordinaria più bassa sia per effetto della minore contribuzione versata sia perché si sommerà ad una pensione privilegiata calcolata su una base ridotta. Ciò che sarebbe contrario non solo al dato letterale e alla *ratio* dell'art. 67, terzo comma, ma anche ai principi costituzionali di eguaglianza formale e sostanziale, di tutela del lavoro e di adeguatezza del trattamento previdenziale. In definitiva, una siffatta interpretazione oltre a discriminare chi ha prestato un servizio più lungo, genererebbe un meccanismo di svalutazione progressiva del trattamento previdenziale. Muovendo dalla premessa

che la pensione privilegiata spetti anche al personale militare idoneo al servizio, poiché la sua attribuzione dipende unicamente dal riconoscimento della causa di servizio, il ricorrente deduce che l'idoneità o l'inidoneità al servizio non possa costituire variabile rilevante per l'applicazione della maggiorazione qui reclamata, pena la violazione dell'art. 3 Cost. La perpetuazione dell'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche contrasterebbe con i principi di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost.

Propugnando un'interpretazione sistematica dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e richiamando superiore giurisprudenza d'appello di questa Corte, il ricorrente sostiene che la soglia dei quindici anni, da sola, non sarebbe di per sé sufficiente a configurare l'avvenuta maturazione della pensione normale, essendo necessario che la cessazione avvenga per cause compatibili con la quiescenza ordinaria. In sostanza, non ogni cessazione dal servizio darebbe accesso alla pensione normale, anche in presenza di un'anzianità superiore ai quindici anni e, in particolare, anche nei confronti del personale che abbia superato i venti anni di servizio, poiché anche in tale ipotesi la maturazione dell'anzianità non potrebbe prescindere dalla verifica delle condizioni oggettive e soggettive che rendono la cessazione compatibile con il trattamento di quiescenza ordinaria.

Proprio perché l'art. 54 è destinato esclusivamente al calcolo della pensione normale, esso rafforzerebbe la tesi secondo cui il trattamento pensionistico privilegiato risponde a logiche differenti e autonome, fondate su presupposti di tutela più ampi nei confronti del personale che abbia subito danni da causa di servizio ma che non accede alla pensione ordinaria. L'importanza della

distinzione risiederebbe nel fatto che, poiché il ricorrente non avrebbe maturato il diritto alla pensione normale "*in senso stretto*", non potrebbe applicarsi l'art. 54, bensì troverebbe applicazione il terzo comma dell'art. 67, in ragione della sua *ratio* compensativa.

L'I.N.P.S. ometterebbe di contestualizzare la norma invocata all'ordinamento vigente all'epoca della sua emanazione, quando la previsione secondo cui chi avesse maturato più di quindici anni di servizio utile non avrebbe avuto diritto ad alcuna maggiorazione trovava giustificazione nel fatto che, a norma dell'art. 54, primo comma, al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile spettasse una quota pari al 44% della base pensionabile. Secondo il ricorrente, il legislatore del 1973 avrebbe previsto un assetto perfettamente coerente: a chi avesse raggiunto la pensione normale con più di venti anni di servizio non avrebbe potuto spettare un trattamento inferiore al 44%, mentre le maggiorazioni dello 0,70% e dello 0,20% sarebbero state introdotte unicamente per consentire a chi non avesse maturato il diritto alla pensione normale di raggiungere comunque tale soglia. Chi possedesse un'anzianità superiore ai quindici anni e, ancor più, chi raggiungesse o superasse i venti rientrava nella logica della pensione normale e non avrebbe potuto essere collocato in una posizione deteriore rispetto a chi avesse soltanto quindici anni di servizio.

Diversamente, oggi il mancato riconoscimento del beneficio richiesto in favore del ricorrente non troverebbe alcuna giustificazione e in difetto di un'interpretazione evolutiva si giungerebbe a risultati manifestamente irragionevoli.

L'art. 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sarebbe superato per incompatibilità sopravvenuta con la normativa previdenziale successiva che ha introdotto requisiti multipli e non più riducibili alla sola anzianità contributiva.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la ricostruzione interpretativa operata dall'ente previdenziale, secondo cui la mera anzianità di servizio, "*ancorché superiore a 15 anni e persino superiore ai 20 anni*", sia di per sé sufficiente a determinare la maturazione del diritto alla pensione normale in assenza di una cessazione per cause compatibili con la quiescenza ordinaria, comporterebbe un'applicazione irragionevolmente differenziata del regime pensionistico nei confronti del personale che versi in situazioni analoghe quanto all'anzianità contributiva. Il trattamento adottato finirebbe per premiare chi ha maturato minore anzianità a discapito di chi ha prestato un servizio più lungo e continuativo.

Il sig. C. conclude, pertanto, per l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria con applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, pari allo 0,70% per ogni anno di servizio utile, fino al limite massimo del 44% della base pensionabile, e per l'effetto per la riliquidazione del trattamento in godimento conformemente alla normativa vigente; per la condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione degli arretrati maturati, dalla decorrenza del trattamento, con applicazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ciascun rateo, fino all'integrale soddisfo. In via subordinata, per l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 congiuntamente alla maggiorazione prevista dal successivo art. 67, quarto comma, e, conseguentemente, per la rideterminazione della misura della pensione privilegiata nella misura della pensione normale aumentata di un decimo; per l'ammissione di C.T.U. di natura contabile e previdenziale, al fine di accertare e quantificare l'esatta misura della pensione privilegiata spettantegli secondo i criteri di cui

all'art. 54 ovvero all'art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973 nonché di determinare gli arretrati dovuti, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con riferimento alla decorrenza del trattamento; con vittoria di spese, onorari e compensi del presente giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

2. L'Istituto si è costituito con memoria depositata il 28 agosto 2026, con cui eccepisce l'inammissibilità della domanda giudiziale per omessa presentazione della domanda amministrativa di ricostituzione o riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante il servizio telematico a ciò dedicato.

Sarebbe improponibile altresì la domanda subordinata di applicazione congiunta degli articoli 54 e 67, quarto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, non risultando essere stata presentata una specifica domanda amministrativa diretta al conseguimento di un diverso trattamento pensionistico.

Nel merito, la difesa osserva come la disposizione invocata dalla controparte a sostegno della sua pretesa abbia come destinatari i militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La disposizione di cui al terzo comma non sarebbe applicabile alla posizione del ricorrente, in ragione del chiaro ed inequivoco dettato legislativo alla cui stregua la maggiorazione è subordinata alla mancata maturazione dell'anzianità utile per la pensione normale e non alla circostanza che il militare abbia scelto di proseguire il rapporto di lavoro nei ruoli civili. La difesa osserva che dalla determinazione pensionistica risulta che il ricorrente, alla cessazione dal servizio militare, aveva maturato ventuno anni, dieci mesi e ventisei giorni di servizio utile,

arrotondati a ventuno anni e undici mesi, con conseguente superamento della soglia di anzianità prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973. A parere dell'Istituto, la prosecuzione dell'attività lavorativa nei ruoli civili non eliminerebbe l'anzianità già maturata né potrebbe determinare l'applicazione di una maggiorazione riservata, per espressa previsione legislativa, a coloro che non abbiano raggiunto la necessaria anzianità pensionabile.

Sulla base di precedenti a sé favorevoli di questa Corte ampiamente richiamati, l'Ente previdenziale assume che il dato letterale, la struttura sistematica del testo unico e la funzione selettiva del terzo comma dell'art. 67 convergerebbero nell'escludere la maggiorazione quando, come nel caso del sig. C., siano stati maturati più di quindici anni di servizio utile. Ne conseguirebbe che la pensione privilegiata di ottava categoria è stata correttamente liquidata nella misura del 30% della base retributiva complessiva.

La domanda subordinata, oltre che improponibile per difetto di previa domanda amministrativa, sarebbe, comunque, infondata poiché cumula due disposizioni operanti su piani distinti e non sovrapponibili: l'art. 54 determina la misura del trattamento normale del personale militare, mentre l'art. 67, quarto comma, disciplina il trattamento privilegiato e rinvia alla misura della pensione normale soltanto quale termine alternativo di raffronto, da applicare se più favorevole, con l'aumento di un decimo. Non sarebbe, dunque, consentito sommare autonomamente i benefici delle due disposizioni, applicando dapprima l'aliquota dell'art. 54 e poi aggiungendovi un ulteriore criterio distinto *ex* art. 67, quarto comma. Quest'ultimo incorporerebbe già, mediante espresso rinvio, la misura prevista per la pensione normale e ne prescriverebbe l'aumento di un decimo ai soli fini del confronto di convenienza con il trattamento privilegiato

altrimenti determinato. Secondo l'I.N.P.S., la richiesta di «congiunta applicazione» finirebbe per duplicare il medesimo parametro normativo e per costruire un trattamento ibrido, privo di base legislativa, in violazione del carattere tassativo dei criteri di liquidazione pensionistica.

Inoltre, l'art. 54 si riferirebbe a coloro che hanno maturato almeno quindici anni di servizio utile, ma non più di venti, laddove invece il ricorrente ha maturato, alla data del trattamento pensionistico, oltre ventuno anni di servizio utile.

Avendo scelto di proseguire l'attività lavorativa nei ruoli civili, il ricorrente non potrebbe pretendere la contestuale liquidazione della pensione normale beneficiando al contempo della pensione privilegiata cumulabile con il trattamento stipendiale civile.

Inoltre, l'art. 54, riferito alla determinazione della quota retributiva della pensione normale militare, non sarebbe applicabile al caso di specie, nel quale il trattamento è stato liquidato interamente con il sistema contributivo, non risultando periodi di servizio anteriori al 1° gennaio 1996. Infine, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio dovrebbe essere rigettata, non potendo la CTU supplire alle carenze di allegazione e di prova né risolvere questioni interpretative riservate al giudice.

L'I.N.P.S. conclude, pertanto, in via preliminare per la declaratoria dell'inammissibilità delle domande giudiziali per omessa presentazione della domanda amministrativa di ricostituzione o riliquidazione della pensione privilegiata e per omessa presentazione della domanda amministrativa di applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 ovvero di pensione normale; in via subordinata e nel merito per il rigetto delle domande, con esclusione, in ogni

caso, del cumulo di interessi e rivalutazione sugli eventuali arretrati, qualora riconosciuti, e vittoria delle spese di lite.

3. L'8 settembre 2026 il ricorrente ha depositato memoria difensiva non autorizzata, con cui impugna e contesta puntualmente la comparsa di costituzione della controparte.

4. All'udienza dell'11 settembre 2026, le parti hanno insistito come in atti, ulteriormente argomentando. In particolare, la difesa dell'Istituto resistente, autorizzata dal giudice, ha controdedotto alla memoria della controparte, rimarcando da un lato che l'interpretazione letterale dell'art. 52 del T.U. n. 1092 del 1973, le cui disposizioni hanno riguardo al personale che cessa dal servizio militare, debba prevalere su quella sistematica proposta dal ricorrente e rilevando, dall'altro, che il medesimo ben avrebbe potuto chiedere la pensione normale, alla stregua di quelle disposizioni, invece di optare per la prosecuzione del servizio nel ruolo civile.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura del dispositivo in aula.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio mira ad accertare se il ricorrente abbia diritto, in via principale, alla maggiorazione della pensione privilegiata in godimento secondo quanto previsto dall'art. 67, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 o, in via subordinata, all'ottenimento della pensione normale, con applicazione del precedente art. 54 e congiuntamente della maggiorazione prevista dal successivo art. 67, quarto comma.

1. Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni di inammissibilità

delle domande, sollevate dall'Istituto resistente prospettando la carenza delle previe istanze amministrative.

Relativamente alla dedotta inidoneità della diffida avanzata dal ricorrente a produrre gli effetti propri delle domande amministrative, per non essere stata introdotta attraverso il canale telematico a ciò dedicato, giova premettere che l'art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c. prevedendo quale causa di inammissibilità del ricorso la circostanza che sulla domanda proposta "*non si sia provveduto in sede amministrativa*" persegue, a scopo deflattivo del contenzioso (Sez. Marche, 24 novembre 2020 n. 161 e Sez. Liguria, 31 marzo 2021 n. 39), l'evidente *ratio* di promuoverne la preventiva valutazione da parte dell'autorità a ciò deputata, a fini di economia processuale oltre che di contenimento degli oneri connessi al giudizio, il quale, "*per mantenersi nel naturale alveo di risoluzione di un contenzioso pensionistico già definito e circoscritto, deve riguardare la posizione definitiva dell'amministrazione competente alla concessione del beneficio pensionistico reclamato, manifestato in modo chiaro ed inequivoco*" (Sez. Puglia, 21 aprile 2017 n. 174).

La previa pronuncia amministrativa sull'oggetto della pretesa giudiziaria è condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale, la cui mancanza preclude la proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa) o la procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) del ricorso.

Prima di adire il giudice, pertanto, colui che faccia valere una pretesa pensionistica deve sollecitare il pronunciamento dell'amministrazione competente a soddisfarla.

Relativamente alla domanda principale, per decidere sull'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'I.N.P.S., come in casi analoghi (da ultimo, Sez. Liguria, 17 luglio 2026 n. 60) occorre richiamare il dettato dell'art. 111 della Costituzione, il cui primo comma contiene una riserva di legge assoluta disponendo che "*La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*", con tale locuzione intendendosi "*l'insieme delle forme processuali necessarie a garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o* inattuati*, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio*" (Cass., ord. 26 maggio 2021 n. 14633 e 4 ottobre 2019 n. 24896; sent. 27 maggio 2019 n. 14412), incluse eventuali condizioni di proponibilità della domanda.

La giurisprudenza appena citata è pacifica nel negare che l'I.N.P.S. possa incidere sulla proponibilità della domanda giudiziale o sulla sua procedibilità, verificandosi altrimenti un'illegittima limitazione del diritto di azione costituzionalmente garantito.

La limitazione imposta dalla riserva assoluta di legge non può valere solo per il contenuto della domanda amministrativa ma si estende anche alle relative forme e modalità di presentazione, la cui concreta individuazione, essendo la stessa domanda presupposto dell'azione giudiziale, non può essere operata da provvedimenti regolamentari o amministrativi.

Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia invano chiesto alla Direzione provinciale della Spezia dell'Istituto, con diffida del *Omissis*, inviata via p.e.c., il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in godimento, mediante applicazione dell'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, oltre agli arretrati dal *Omissis*, agli interessi e alla rivalutazione monetaria e, per il futuro, il rateo pensionistico aggiornato.

Si è così verificata la condizione di proponibilità del ricorso di cui all'art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c.

L'inverarsi di tale condizione porta a rigettare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'I.N.P.S. con riferimento alla domanda principale, senza che, tuttavia, possa giungersi alla medesima conclusione quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata, la quale è invece fondata e va accolta a motivo della patente insussistenza di una domanda amministrativa di pensione normale.

In definitiva, può passarsi all'esame del merito della domanda principale mentre della subordinata va pronunciata l'improponibilità.

2. L'art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) disciplina la "*misura della pensione privilegiata dei militari*", spettante in caso di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento, "*ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313*" (primo comma).

Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, "*La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, (...)*".

Il terzo comma prevede che "*Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della*

pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54."

Il piano tenore letterale della norma testé enunciata rende palese che essa attribuisce ai militari titolari di una pensione privilegiata di settima o di ottava categoria, privi dell'anzianità di servizio necessaria al conseguimento della "*pensione normale*", purché in possesso di almeno cinque anni di servizio effettivo, un beneficio ai fini della determinazione del coefficiente di moltiplicazione della base pensionabile.

La nozione di pensione normale è fornita dall'art. 52, primo comma, del Testo unico, alla cui stregua "*L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.*"

Ebbene, in fattispecie il ricorrente possiede un'anzianità contributiva superiore ai venti anni.

Per superare il dato testuale, il patrocinio attoreo assume che, con il transito nei ruoli civili, il ricorrente non sarebbe cessato dal servizio e conseguentemente non avrebbe diritto alla pensione normale, prospettando, inoltre, che dovrebbe accedersi a un'interpretazione evolutiva, di contenuto sostanzialmente abrogatorio dell'istituto della pensione normale come configurata dall'art. 52 del Testo unico.

Tale lettura, pur accompagnata da accurate argomentazioni, non può essere condivisa.

Come osservato anche dalla difesa dell'ente, il predetto articolo, al primo

comma, utilizzando l'espressione "*L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo*" si riferisce indubitabilmente alla cessazione dal servizio militare, e non già alla (definitiva) cessazione dal servizio del personale che, senza conservare alcuna delle qualifiche attribuite al personale dei ranghi militari, sia passato ai ruoli civili.

La disciplina del beneficio oggi reclamato si esaurisce all'interno del sistema approntato dal Testo unico, nel quale, allo scopo di individuare il criterio di calcolo del trattamento di privilegio in conseguenza dell'infermità riconosciuta, l'art. 67, terzo comma, va letto in stretta connessione con l'art. 52, primo comma, senza che vi sia alcuno spazio per ipotizzare un aggancio al "*trattamento ordinario*", spettante al verificarsi dei requisiti contributivi ed anagrafici oggi vigenti in virtù delle innovazioni legislative introdotte nell'ordinamento previdenziale.

Come la giurisprudenza contabile (Sez. Calabria, 17 aprile 2025, n. 80) ha già avuto modo di osservare, "*L'interpretazione sostenuta dalla difesa del ricorrente finisce per stravolgere la ratio interna agli artt. 52 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto se si offre una lettura evolutiva del requisito contributivo per l'accesso alla pensione c.d. normale, non si capisce perché non si debba offrire una lettura altrettanto evolutiva del requisito minimo dei 5 anni effettivi individuato dal comma 3 dell'art. 67 che, ragionevolmente, conserva un senso di equità solo se l'accesso alla pensione normale è quello individuato dal primo comma dell'art. 52, ovverosia in rapporto ai 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 effettivi*."

Aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in continuità con il precedente di cui alla richiamata sentenza n. 60 del 2026, va

ribadito che "*il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva*", di cui al citato art. 52, primo comma, del d.P.R. 1092 del 1973, "*in passato valido ai fini dell'accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, come nel caso di specie*" (Sez. III, 21 novembre 2024 n. 266; in senso conforme, App. Sicilia, 23 novembre 2023 n. 63; Sez. I, 23 dicembre 2025 n. 224).

Quanto alla disparità di trattamento paventata dal ricorrente, il paradosso secondo cui, accedendo alla tesi qui sostenuta, un pensionato con minore anzianità di servizio si troverebbe a percepire un trattamento superiore rispetto a chi ha invece maturato un periodo di servizio maggiore "*in realtà è più apparente che reale in quanto confonde due concetti distinti, ossia la base pensionabile col coefficiente di rendimento, in quanto se chi ha lavorato di più sconta una percentuale minore della propria base pensionabile, ciò è solo perché, in chi ha lavorato di più, la base pensionabile è giustamente maggiore*" (Sez. Calabria n. 80 del 2025, cit.).

Per concludere, la domanda principale è infondata e va rigettata e, conseguenzialmente, respinta l'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a giudizio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese legali.

Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità

dei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda principale e dichiara inammissibile la subordinata. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Ai sensi dell'art. 168 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni dalla pronuncia per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2026.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2026

DECRETO

Il giudice, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato art. 52.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente